

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 31 gennaio 2020, n. 11 **Provvedimento finale ai sensi dell'art.2 L.241/90 s.m.i di declaratoria di decadenza ed inefficacia dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D.R. n.3 del 15/01/2016 e relativa variante concessa con D.D.R. n.69 del 21/11/2016, per decorrenza del termine di inizio e conseguente fine dei lavori entro i termini di cui all' art.5, commi 18,, 21 e 21 bis, della L.R.Puglia n.25/2012 e punto 15.5.) Parte III del D.M. 10-9-2010, di cui al procedimento avviato in data 17/12/2019 e comunicato con nota prot. n. 5275.**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

Premesso che:

- il comma 1 dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- il comma 3 dello stesso art.12 sottopone ad autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di Servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- che il comma 4 del richiamato art.12 dispone che l'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90 s.m.i.;

- che lo stesso comma 4 stabilisce che *“l’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato”*;
- con D.M. 10/09/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.219 del 18/09/2010, il MISE emanava le *“Linee guida per il procedimento di cui all’art.12 del D.Lgs 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché le linee guida tecniche per gli impianti stessi”* (Linee guida nazionali);
- la Giunta Regionale con provvedimento 3029 del 30/12/2010 adottava la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle linee guida nazionali;
- la Regione Puglia con L.R. n.25/2012 adottava una norma inerente la *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;

Rilevato che:

- con D.D.R. n. 3 del 15/01/2016 veniva rilasciata alla società *“Asja Ambiente S.p.A”*, con sede legale in Torino, al Corso Vinzaglio n.24, l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe, ubicato nel territorio del Comune di Castelluccio Valmaggiore(Fg), Località *“Lenza Lamia”* e delle opere e infrastrutture di connessione alla RNT ricadenti nel Comune di Troia.
- la detta D.D.R. n.3/2016 veniva pubblicata sul BURP n.11 del 4/02/2016 e notificata al destinatario in data 16/02/2016;
- l’inizio dei lavori a far data dalla pubblicazione dell’ A.U. sul BURP era previsto entro la data del 16/08/2016;
- la società *“Asja Ambiente S.p.A”*, con nota del 31/03/2016, pervenuta a mezzo pec e acquisita al prot. n. AOO_159_04.04.2016_0001187, formulava richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori fino alla data del 29 dicembre 2019, per le motivazioni di cui alla stessa nota e riportate di seguito:
 - *“la scrivente società è in attesa di reperire dai Comuni di residenza delle ditte catastali interessate dal progetto i relativi certificati di residenza atti a far intraprendere e a dar seguito all’iter amministrativo propedeutico alla procedura espropriativa di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n.327”* ;
 - *“alla data odierna non è stato ancora emanato il Decreto Ministeriale disciplinante l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella fotovoltaica, e pertanto non sono stati ancora regolati i termini di partecipazione alle relative procedure di asta”*.
- in riscontro alla richiesta di cui sopra La Sezione concedeva, ai sensi dell’art.5 della L.R. Puglia n.25/2012, la proroga richiesta, con determinazione dirigenziale regionale n.14 del 15/04/2016, notificata alla società con nota del 19/04/2016, prot. n. 1472, di 4 mesi e 13 gg, fissando il nuovo termine di inizio dei lavori alla data del 29/12/2016;
- in data 05/08/2016 la società *“Asja Ambiente S.p.A”*. formulava richiesta di variante alla A.U. rilasciata con D.D.R. n.3/2016 relativamente:
 - alla scelta di un nuovo modello di aereogeneratore non comportante modifica sostanziale, rispettando la stessa altezza massima dell’aereogeneratore già autorizzato;
 - allo spostamento di n.2 aereogeneratori nell’ambito della propria proiezione rispettivamente di 26mt. e 18 mt., non comportanti modifica sostanziale;
 - la modifica sostanziale dello schema di connessione alla RNT.
- La Sezione concedeva, alla detta società, la variante alla A.U. originaria, con determinazione dirigenziale regionale n.69 del 21/11/2016, assorbendo il periodo di proroga di 4 mesi e 13 gg per l’inizio lavori, spostando il nuovo termine di inizio alla data del 22 maggio 2017, per le opere di seguito elencate:
 - *costruzione di circa 270m di cavo interrato Al185mm2 e che colleghi la cabina di consegna alla Cabina Primaria di Troia Ovest;*
 - *stallo MT in Cabina Primaria;*
 - *Costruzione di una cabina di consegna.*
- la stessa società *“Asja Ambiente S.p.A”* con nota, pervenuta a mezzo pec e acquisita al prot. AOO_159-15/03/2017-0000897, formulava, *“ai sensi dell’art.8 della Determina Dirigenziale n.69 del 21 novembre*

2016 di Autorizzazione Unica e ai sensi dell'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012", richiesta di proroga di 24 mesi del termine di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto eolico di cui all' autorizzazione unica D.D.R. n.3/2016 e successiva variante rilasciata con D.D.R. n.69/2016 per le ragioni di seguito indicate:

- *"la scrivente società è in attesa di reperire dai Comuni di residenza delle ditte catastali interessate dal progetto in questione i relativi certificati di residenza atti a far intraprendere e a dar seguito all'iter amministrativo propedeutico alla procedura espropriativa di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;*
 - *in data 22/12/2016 sul sito del GSE è stata pubblicata la graduatoria degli impianti eolici on shore di cui al Bando del 20 agosto 2016 ai sensi del DM del 23/06/2016;*
 - *il progetto in oggetto non è rientrato in posizione utile tra i progetti elencati in Tabella A, ma all'interno della Tabella C in cui sono riportati in graduatoria gli impianti in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza;*
 - *allo stato attuale la scrivente società sta valutando l'eventuale possibilità di realizzare il presente progetto eolico in regime di grid parity".*
- In riscontro alla richiesta di cui sopra La Sezione concedeva, ai sensi dell'art.5 della L.R.Puglia n.25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi alla data del 22/05/2019 con D.D.R. n.36 del 19/04/2017.

Dato atto che l'ampliamento della stazione elettrica di trasformazione della RNT a 380/150 KV denominata "Troia", risultava inizialmente autorizzato alla Soc. Asja Ambiente Italia S.p.A., nell'ambito del procedimento relativo alla realizzazione e gestione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 8MW, nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG), con D.D.R. n.3 del 15/01/2016, ma poi successivamente eliminato a seguito di variante rilasciata con D.D. R.n.69 del 21/11/2016, come risulta dalle tavole progettuali e relazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'anzidetto provvedimento dirigenziale.

Verificato il dettato :

- dell'art.5 comma 18 della L.R. Puglia n.25/2012 che stabilisce *"il termine di inizio dei lavori è fissato in mesi sei dal rilascio dell'autorizzazione unica"* e dell'art.20 *"il termine per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all'accesso ai finanziamenti"*;
- dell'art.5 comma.21 della suddetta legge regionale che recita *"i termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno 15 gg prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i 24 mesi"*.
- dell'art.5 comma.21 bis, altresì, indica che *"il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato qualora l'impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indicazione dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito"*.
- del punto 15.5.) Parte III "Procedimento Unico" del D.M. 10-9-2010 *"L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità."*

Dato atto delle proroghe concesse dalla Sezione con D.D.R n.14 del 15/04/2016 e D.D.R. n.36 del 19/04/2017, descritte in precedenza.

Fissata la nuova decorrenza del termine di inizio lavori, con D.D.R. n.36 del 19/04/2017, alla data del 22/05/2019.

Rilevato che:

- l'inizio dei lavori doveva essere comunicato, a seguito delle proroghe concesse, entro la data del 22/05/2019;

- nessuna comunicazione di inizio lavori risulta ad oggi essere stata presentata, ne tanto meno alcun impedimento per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente è stato tempestivamente manifestato;
- è stata inviata nota, a mezzo pec, il 18/11/2019, acquisita al prot. 4860 il 21/11/2019, con la quale la Soc. Asja Ambiente S.p.A. comunicava che *“a seguito della rivisitazione del layout progettuale, resasi necessaria al fine di ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli enti ed a seguito della ridefinizione del sistema incentivante e della riduzione delle relative tariffe, è emersa la non fattibilità tecnico-economica alla costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto così come è stato autorizzato e pertanto rinuncia alla realizzazione dello stesso”*.

Considerato, altresì, che la pronuncia di decadenza ed inefficacia dell’autorizzazione unica è un provvedimento che ha carattere strettamente vincolato all’ accertamento del mancato inizio e conseguente completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal richiamato art. 5, commi 18, 21 e 21 bis della L.R. Puglia 25/2012 e punto 15.5.) Parte III del D.M. 10-9-2010 ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti dell’autorizzazione unica per l’inerzia del titolare a darvi attuazione”.

Visto l’avvio del procedimento, prot. 5275 del 17/12/2019, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 s.m.i., finalizzato alla adozione del provvedimento finale di declaratoria di decadenza ed inefficacia dell’Autorizzazione Unica rilasciata con D.D.R. n.3 del 15/01/2016 e relativa variante concessa con D.D.R. n.69 del 21/11/2016, per decorrenza del termine di inizio e conseguente fine dei lavori entro i termini di cui all’ art.5, commi 18,, 21 e 21 bis, della L.R.Puglia n.25/2012 e punto 15.5.) Parte III del D.M. 10-9-2010.

Considerato che, nella comunicazione di avvio del procedimento, si assegnava, altresì, prima della formale adozione del provvedimento finale di declaratoria ed inefficacia, di cui sopra, il termine di 10 gg dalla ricezione della stessa per presentare eventuali osservazioni, precisando che dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni veniva data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Dato atto che non risultano pervenute, presso La Sezione, osservazioni in merito e che la società ha espressamente rinunciato alla realizzazione dell’impianto.

Ritenuto necessario concludere il procedimento ai sensi dell’art.2 Legge 241/90 s.m.i., per tutto quanto riportato in precedenza, avviato in data 17/12/2019 e comunicato con nota prot. n. 5275, con l’adozione del provvedimento finale di dichiarazione di decadenza ed inefficacia dell’Autorizzazione Unica, inerente la costruzione e l’ esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe, ubicato nel territorio del Comune di Castelluccio Valmaggiore(Fg), località “Lenza Lamia” e delle opere e infrastrutture connesse, rilasciata con D.D.R. n.3 del 15/01/2016 e successiva variante concessa con D.D.R. n.69 del 21/11/2016, in favore della Soc. “Asja Ambiente S.p.A”, avente sede legale in Torino, al Corso Vinzaglio n.24, per decorrenza del termine di inizio e conseguente fine dei lavori entro i termini di cui all’ art.5, commi 18, 21 e 21 bis, della L.R. Puglia n.25/2012 e punto 15.5.) Parte III del D.M. 10-9-2010.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

- di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di dichiarare la decadenza ed inefficacia dell’Autorizzazione Unica, inerente la costruzione e l’ esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe, ubicato nel

territorio del Comune di Castelluccio Valmaggiore(Fg), località “Lenza Lamia” e delle opere e infrastrutture connesse, rilasciata con D.D.R. n.3 del 15/01/2016 e successiva variante concessa con D.D.R. n.69 del 21/11/2016, in favore della Soc. “Asja Ambiente S.p.A”, avente sede legale in Torino, al Corso Vinzaglio n.24, per decorrenza del termine di inizio e conseguente fine dei lavori entro i termini di cui all’ art.5, commi 18, 21 e 21 bis, della L.R. Puglia n.25/2012 e punto 15.5.) Parte III del D.M. 10-9-2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia di cui alla Legge n. 1034 del 6 dicembre 1971 entro 60 giorni dalla notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui al D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 entro 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da 7 facciate sarà pubblicato:

- Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul portale <http://sistema.puglia.it>

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:

- alla Segreteria della Giunta Regionale;
- alla Soc. ASIA AMBIENTE S.p.A, a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento finale,
- agli Enti coinvolti nel procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica, di cui alla D.D.R. n.3 del 15/01/2016, e della successiva variante di cui alla D.D.R. n.69 del 21/11/2016,

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Iadaresta Carmela, Responsabile della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Laura Liddo

Il Dirigente della Sezione

Carmela Iadaresta